

FAQ AL 08.02.2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA "SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI NERVIANO, FACCHINAGGIO E GUARDIANA TRAMITE AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER IL PERIODO 1.3.2017-28.2.2019 – CIG 6944382D4D

1) D. Si chiede se è possibile che la società ausiliaria dia avvalimento sia alla società capogruppo (nostra società scrivente) e sia all'altra società che parteciperebbe con il 40% o 45%?

Perchè dal disciplinare c'è scritto requisito frazionabile in caso di ati/consorzio di concorrenti: la mandataria dovrà essere in possesso del requisito nella misura minima del 60% la restante percentuale deve esser posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%. L'impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare il possesso dei requisiti minimi di qualificazione in misura maggioritaria.

Quindi la società che partecipa con minor % non sarebbe in possesso dei requisiti minimi e utilizzerebbe l'avvalimento dalla società stessa che da avvalimento alla capogruppo.

R. Esaminato il contenuto del disciplinare al punto c) e l'art. 89 del codice dei contratti (avvalimento), si ritiene che l'ausiliaria possa procedere all'avvalimento sia nei confronti della società capogruppo sia nei confronti dell'altra società che parteciperebbe con il 40% e non con il 45%.

2) D. Facendo riferimento all'art 13 del Capitolato Speciale d'Appalto si richiede:

A) se il servizio è attualmente svolto da Cooperativa Sociale

B) elenco del personale attualmente impiegato comprensivo per ciascuna unità lavorativa di:

- impegno orario settimanale

- scatti di anzianità maturati e data di maturazione del prossimo scatto

- CCNL applicato e livello contrattuale

- situazione di svantaggio ai sensi legge 381/91.

R. Si conferma che il servizio è attualmente affidato a una cooperativa sociale.

Si riporta nell'elenco dei lavoratori, già pubblicato, la specifica degli svantaggiati. Per quanto concerne gli scatti, questi si ricavano dalla data di assunzione, dal momento che ogni due anni si matura uno scatto, come previsto dal CCNL.

3) D. Necessitano referenze bancarie, pagamento contributo ANAC e PASSOE?

R. Si conferma che non sono richiesti ne referenze bancarie, ne contributo ANAC e neppure PASSOE.

4) D. si chiede di avere chiarimenti in merito all'assunzione di personale svantaggiato.

A) All'art. 5 (pag 4) del Capitolato di gara si dice che dovrà essere garantita l'assunzione di almeno 2 persone svantaggiate, anche previo periodo di borsa lavoro. Si tratta di 2 persone ulteriori rispetto alle 3 già presenti in organico?

B) A pag 11 del disciplinare di gara, nella sezione che illustra il punteggio dell'offerta tecnica, si parla di "Inserimento lavorativo di personale segnalato dal NIL cui l'ente aderisce. Punti 2 per ogni inserimento, fino a un massimo di 6". Si tratta di persone in aggiunta a quelle indicate all'art. 5 del capitolato? A carico di chi sarà l'eventuale tirocinio di queste persone: a carico del comune o a carico della cooperativa? Quale durata massima potrà avere il tirocinio?

C) A pag 11 del disciplinare di gara, nella sezione che illustra il punteggio dell'offerta tecnica, si parla di "Inserimento lavorativo di personale segnalato dal NIL cui l'ente aderisce. Punti 2 per ogni inserimento, fino a un massimo di 6". Nella specifica di punteggio si dice invece che verranno attribuiti 3 punti per ogni inserimento ulteriore. Quale valore è da ritenersi corretto?

R. A) Per quanto riguarda l'art. 5 del capitolato il numero minimo di 2 persone svantaggiate da assumere è superiore rispetto ai tre in organico nell'appalto in corso per i quali l'inserimento lavorativo è già stato effettuato.

B) Per quanto riguarda i punteggi nell'offerta tecnica (pagina 11 del disciplinare) saranno valutati gli inserimenti in aggiunta ai due minimi previsti dal capitolato. La quantificazione del punteggio attribuito corretta è quella a destra: punti 3 per ogni inserimento ulteriore fino a un massimo di sei (si tratta di un mero errore materiale nella prima colonna).

C) Il tirocinio eventuale (periodo di borsa lavoro) è a carico del Comune. Il limite massimo di durata sarà stabilito sulla base del progetto individuale predisposto dal NIL.